

**Marinuzzi.** Non era nel mio pensiero che i piccoli inconvenienti che possono avvenire nel servizio telefonico dessero occasione a domande di risarcimenti. Certo una parola sbagliata nella trasmissione può portare inconvenienti gravissimi. Ma io non pensava che le Società esercenti dovessero risarcire questi danni, anche perchè (e me ne appello alla stessa Commissione tanto dotta in questa disciplina), anche perchè la legge comune dà sempre la responsabilità per i danni provenienti da colpa. La legge comune non obbliga a risarcire il danno solo per il fatto che se ne è stata causa, perchè si può essere causa di danni gravissimi e non esserne responsabili. Orbene, se un impiegato sbaglia una parola in un telegramma, si può dire che è in colpa? Ma non l'ha sognato mai nessuno!

*Una voce.* Lo si dirà ai tribunali.

**Marinuzzi.** Ai tribunali lo si può dire, alla Camera no.

Perchè l'errore professionale non è una colpa, quando non deriva da negligenza o imperizia. Certamente noi avvocati o medici non siamo responsabili degli errori professionali. Quindi anche se un impiegato sbaglia una parola, se ciò non proviene da negligenza o imperizia, non può ascrivere a sua colpa. Ecco perchè io diceva che qui non è il caso d'indennità, perchè quando non c'è colpa non ci deve essere indennità.

Ma, chiarito il mio pensiero in questo modo, io non posso avere difficoltà di accettare una dizione la quale contenga questi concetti. Primo, che nei casi ordinari le Società esercenti siano sottoposte al diritto comune; secondo, che nei casi in cui non c'è nè dolo, nè colpa, ma solamente un danno causato nella trasmissione telefonica per qualsiasi motivo (dicasi pure senza dolo per includere i casi di colpa e di non colpa) si faccia appello alla legge comune. Si mantenga però ferma la irresponsabilità dello Stato, perchè, ripeto, in teoria potremo essere d'accordo nell'ammetterla, ma non mi pare che la responsabilità dello Stato debba fare un passo indietro o avanti a proposito della legge sui telefoni. La legge sui telefoni regola la concessione e l'esercizio della telefonia, ma non risolve una delle più grandi quistioni giuridiche, che non troverebbe qui il suo posto, ma altrove in una discussione più larga e completa.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi.** Si era appunto voluto evitare con la proposta ministeriale, che la teorica della re-

sponsabilità dello Stato facesse un passo avanti o indietro in questa occasione, poichè infatti non era questo il luogo opportuno.

Io credo che l'emendamento dell'onorevole Marinuzzi, che era stato da me accettato, dietro anche l'autorevole consiglio dell'onorevole guardasigilli, non avesse la portata esagerata che ad esso si è attribuita nella dotta discussione che ne è seguita; ma poichè si è trovata una formula, la quale concilia tutti gli oratori che hanno preso parte alla discussione, il Governo l'accetta.

**Presidente.** La nuova formula sarebbe la seguente. Prego l'onorevole Marinuzzi di fare attenzione:

“ Art. 21. La responsabilità civile di chi esercita le comunicazioni telefoniche per uso pubblico, pei danni recati senza dolo, nell'esercizio delle comunicazioni, è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle somme stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

“ La responsabilità per danni d'altra natura è regolata dal diritto comune. ”

L'onorevole Danco è soddisfatto e ritira il suo emendamento.

Onorevole Marinuzzi?

**Marinuzzi.** Accetto. Ma della responsabilità dello Stato non se ne parla.

**Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e pei telegrafi.** È contrapposto il concetto del concessionario a quello dello Stato.

**Danco.** La cosa è semplicissima: si levino le parole del concessionario.

**Campi.** Permettano, bisogna essere molto precisi su questo terreno. Per esempio, quando lo Stato esercitava le ferrovie ed un treno investiva un passeggero, che si trovava sulla linea, lo Stato era responsabile, come qualsiasi altro concessionario. Quindi questa parità bisogna mantenerla, anche per la ipotesi che contempliamo qui. Dunque, mettiamo così: “ La responsabilità civile di chi esercita le comunicazioni telefoniche... ”

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Roux, relatore.** Accetta.

**Presidente.** L'onorevole Marinuzzi accetta?

**Marinuzzi.** Io dissi che, in linea generale, ero per la responsabilità dello Stato; ma che non eredevo opportuno che fosse consacrata in questa legge tale responsabilità, in controsenso alle leggi per le poste e pei telegrafi. Se però la Camera, a quest'ora e in questo luogo, vuol fare un passo così bello nella via del progresso, e stabilirà la responsabilità dello Stato, mentre non è stabilita in leggi simili, non sarà da me, nè da questa parte della Camera, che troverà opposizione. Ma la